

Bruxelles, 9 dicembre 2020
(OR. en)

13866/20

EF 315
ECOFIN 1137
DROIPEN 120
CRIMORG 117
CT 116
FISC 231
COTER 112
DELECT 167

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8386 final/2 without marking
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.12.2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8386 final/2 without marking.

All.: C(2020) 8386 final/2 without marking



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2020
C(2020) 8386 final/2 without marking

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.12.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno devono essere individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ("paesi terzi ad alto rischio"). L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per individuare tali paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche e stabilendo i criteri su cui deve poggiare la valutazione della Commissione. Gli atti delegati devono essere adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche. L'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849 impone agli Stati membri di prescrivere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando instaurano rapporti d'affari o eseguono operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione.

Il 14 luglio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che ha individuato una serie di paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Tale regolamento delegato è stato successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/105, dal regolamento delegato (UE) 2018/212, dal regolamento delegato (UE) 2018/1467 e dal regolamento delegato (UE) 2020/855.

A seguito della modifica dell'articolo 9 operata dalla direttiva (UE) 2018/843, il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato il 22 giugno 2018¹ illustra la metodologia che la Commissione applica per individuare i paesi terzi ad alto rischio.

Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato un regolamento delegato che individua le giurisdizioni dei paesi terzi a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 e applica la metodologia emanata a tal fine. Il 7 marzo 2019 il Consiglio ha sollevato obiezioni riguardo a tale regolamento delegato per motivi procedurali, in quanto non elaborato "mediante un processo trasparente e resiliente tale da incentivare attivamente i paesi interessati ad agire con risolutezza, rispettando al tempo stesso il loro diritto di essere ascoltati"². Nella sua risoluzione del 14 marzo 2019³ il Parlamento europeo, pur elogiando il lavoro della Commissione, l'ha invitata a garantire "un processo trasparente con parametri chiari e concreti per i paesi che si impegnano a intraprendere riforme in modo da evitare di essere inseriti nell'elenco" e a "impegnarsi con gli Stati membri per incrementare la responsabilità del Consiglio rispetto alla metodologia proposta dalla Commissione".

In tale contesto, il 7 maggio 2020 è stata pubblicata una metodologia riveduta per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio⁴, che sostituisce quella precedente e che annovera tra i suoi nuovi elementi principali una maggiore interazione con il processo di elaborazione dell'elenco del Gruppo di azione finanziaria internazionale, il potenziamento dell'impegno con i paesi terzi e il rafforzamento della consultazione degli Stati membri e del

¹ SWD(2018) 362 final, consultabile all'indirizzo:

² <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6964-2019-REV-1/it/pdf>

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0216_IT.html.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849", SWD(2020) 99.

Parlamento europeo. La Commissione europea ha avviato il processo di dialogo con i paesi terzi.

Sempre il 7 maggio 2020, il regolamento delegato (UE) 2016/1675 è stato modificato⁵ aggiungendo i paesi terzi per i quali sono state individuate carenze strategiche e depennando quelli che non presentano più carenze strategiche sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849.

È necessario continuare ad aggiornare il regolamento delegato per tenere conto delle informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali nel campo AML/CFT, quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il rapporto di valutazione reciproca o di valutazione dettagliata e le relazioni di follow-up pubblicate. Dopo le ultime modifiche del regolamento (UE) 2016/1675, nell'ottobre 2020 il GAFI ha rimosso la Mongolia dalla dichiarazione "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process" a seguito dell'attuazione del piano d'azione concordato con lo stesso GAFI.

La Commissione ha riesaminato le carenze strategiche della Mongolia, che il GAFI ha di recente depennato sulla base dei requisiti della direttiva (UE) 2015/849.

In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso che, stando alle informazioni disponibili, attualmente il regime di AML/CFT della Mongolia non presenta più carenze strategiche. In seguito all'attuazione delle misure che concretizzano il piano d'azione concordato con il GAFI, la Mongolia ha ovviato alle carenze strategiche del suo regime di AML/CFT e non rappresenta più una minaccia significativa in materia di AML/CFT per il sistema finanziario internazionale. Tenuto conto della sua rilevanza ai sensi della metodologia riveduta, la Commissione ritiene che tale giurisdizione non presenti più carenze strategiche nel quadro AML/CFT e non ponga una minaccia significativa al sistema finanziario dell'Unione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 6.11.2020 il Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF) è stato consultato sul progetto di atto delegato con procedura scritta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato modifica l'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

Gli effetti giuridici della pubblicazione del presente regolamento delegato sono disciplinati dall'atto di base, la direttiva (UE) 2015/849.

Come conseguenza diretta dell'adozione del presente regolamento delegato, i soggetti obbligati di tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela a norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i rapporti d'affari o le operazioni che coinvolgono paesi ancora inclusi nell'allegato del presente regolamento delegato.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

Inoltre, l'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento finanziario⁶ vieta alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio di partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in paesi compresi nel presente regolamento delegato conformemente alla direttiva (UE) 2015/849, tranne qualora un'azione sia attuata fisicamente in tali paesi e subordinatamente all'assenza di altri fattori di rischio⁷. I partner esecutivi devono recepire tali requisiti anche nei contratti che sottoscrivono con intermediari finanziari selezionati.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

⁷ Ciò vale anche per il piano europeo per gli investimenti esterni, poiché lo stesso divieto figura all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1601 relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e nel regolamento (UE) 2017/2396 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.12.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione⁸, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- 1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- 2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1675⁹ individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto rischio verso l'eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
- 3) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l'Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.

⁸ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

- 4) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare dei seguenti documenti: recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, documenti del GAFI "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
- 5) A ottobre 2019 il GAFI ha individuato la Mongolia come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI. Su tale base e conformemente alle ultime informazioni pertinenti, la valutazione della Commissione di maggio 2020 ha concluso che la Mongolia dovrebbe essere considerata giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che ponevano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. È stato inoltre rilevato che la Mongolia aveva assunto per iscritto impegni politici ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e aveva elaborato con il GAFI un piano d'azione.
- 6) È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente dei paesi terzi e valuti gli sviluppi dei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti e l'efficacia del rispettivo sistema di AML/CFT, al fine di aggiornare l'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
- 7) Il GAFI si è compiaciuto dei considerevoli progressi compiuti dalla Mongolia nel migliorare il proprio regime di AML/CFT e ha rilevato che questo paese ha instaurato il quadro giuridico e regolamentare atto ad assolvere gli impegni assunti nel proprio piano d'azione per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più detto paese a monitoraggio nell'ambito della verifica continua della conformità alle regole dell'AML/CFT sul piano globale. Detto paese continuerà a operare assieme ai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime di AML/CFT.
- 8) La Commissione ha valutato le informazioni relative ai progressi compiuti per colmare le carenze strategiche della Mongolia.
- 9) In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso che, stando alle informazioni disponibili, il regime di AML/CFT della Mongolia non presenta più carenze strategiche. La Mongolia ha potenziato l'efficacia del proprio regime di AML/CFT, colmando le collegate carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nel piano d'azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Le misure adottate sono sufficientemente complete e soddisfano i requisiti necessari per considerare colmate le carenze strategiche individuate ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
- 10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto "I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione" è soppressa la linea seguente:

10	Mongolia
----	----------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.12.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

